



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E DEL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 6, DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 2004, N. 308

Punto 4) O.d.g. – Elenco A – Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo salvo l'accoglimento delle seguenti proposte emendative ritenute imprescindibili:

N. 1

1) all'art. 1, comma 15, dello schema in esame **all'art. 101, comma 7, lett. b) del d.lgs 152/2006** eliminare le parole “*che per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112 comma 2*” , integrando conseguentemente il testo del decreto correttivo;

Motivazione

Gli artt. 101 e 112 attengono a due questioni diverse. Ne consegue che il richiamo nell'art. 101 del riferimento all'articolo 112, è improprio e si rischia di porre le aziende interessate in una situazione di illegittimità. Il comma 7 dell'art. 101, infatti, detta i criteri di assimilazione delle acque reflue provenienti da allevamenti di bestiame solo nel caso in cui queste siano oggetto di un vero e proprio “scarico” e quindi di una immissione tramite condotta in uno dei corpi ricettori ammessi.

Al contrario l'articolo 112 disciplina la diversa operazione di “utilizzazione agronomica” degli effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti da aziende agricole o piccole aziende agroalimentari, finalizzata non a smaltire il materiale, bensì all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nel medesimo contenute, ovvero al suo utilizzo irriguo o fertirriguo. E dette operazioni

avvengono di norma senza l'utilizzo di una condotta, ma attraverso le diverse forme di applicazione al terreno di cui all'articolo 74, comma 1 lettera o) del d.lgs. 152/2006.

Ne consegue che collegare così impropriamente due nozioni completamente diverse e soggette a differenziate discipline (ad esempio autorizzazione e limiti di accettabilità in un caso e comunicazione e norme tecniche nell'altro) rischia di ingenerare solo confusione e di esporre le imprese a censure da parte dell'autorità giudiziaria con riferimento al regime applicabile alle operazioni in atto.

POSIZIONE DEL MINISTERO:

NON ACCOLTA. La richiesta di integrazione delle Regioni non è stata accolta in questa sede, in quanto il Ministero dichiara che sarà oggetto di un separato provvedimento.

N. 2

All'art. 1, dopo il comma 15, dello schema inserire il seguente comma 15 bis sostituire il testo della lettera d) del comma 3 dell'art.170, come segue "d) Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 112, comma 2, si applicano il decreto ministeriale 6 luglio 2005, il decreto ministeriale 7 aprile 2006; "".

Motivazione

Il decreto ministeriale 7 aprile 2006, concernente i criteri e le norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica, dopo sei lunghi anni di approfondito confronto tra Stato e Regioni, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ancora vigente il d.lgs. 152/1999, ma pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale successivamente alla sua abrogazione ad opera del d.lgs. 152/2006.

Nonostante sotto questo profilo non si registri alcuna soluzione di continuità tra l'articolo 38 del d.lgs. 152/1999 e l'articolo 112 del d.lgs. 152/2006, che sono di identico tenore, tanto è bastato perché alcuni commentatori abbiano sostenuto la sua inapplicabilità.

La diffusione di una simile lettura, per quanto opinabile, sta ingenerando confusione e compromettendo l'azione regionale di attuazione del d.m. in questione, tra l'altro di estrema importanza al fine di superare le censure mosse dall'Unione europea nei confronti dello Stato italiano nell'ambito delle infrazioni alla direttiva 91/676/CEE in materia di protezione delle acque dai nitrati di origine agricola.

NON ACCOLTA IN SEDE TECNICA

N. 3

2) all'art. 1, comma 15, dello schema in esame, sostituire il testo del comma 2 dell'art. 161 del dlgs 152/06, come segue: "2. *Il Comitato è composto da cinque*

membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui due designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e tre scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.”.

Motivazione

Si ritiene che la re-istituzione del Comitato di vigilanza debba essere necessariamente accompagnata dalla coerenza con l'abrogato articolo della legge 36/1994 (legge Galli), che prevedeva la designazione da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di tre dei suoi sette membri.

La presenza di esponenti delle Regioni, oltre che rispettosa delle prerogative regionali in materia, è necessaria al fine garantire un effettivo raccordo tra queste e l'apparato nazionale nell'espletamento delle attività di cui al comma 5 dell'articolo 161 del d.lgs. 152/2006.

POSIZIONE DEL MINISTERO:

ACCOLTA

N. 4

3) all'art. 1, comma 18, dello schema - correttivo, rispettivamente dei commi 3 e 4 dell'art. 181, del D.Lgs. 152/2006 - :

- dopo le parole “materie prime”, inserire la parola “secondarie” (comma 3);
- dopo le parole “ dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima”, la parola “secondaria” (comma 4)

Motivazione

La modifica permette l'applicazione delle procedure semplificate per il recupero e definisce il termine di ultimazione dell'operazione di recupero.

POSIZIONE DEL MINISTERO

NON ACCOLTA **Dichiara che eliminerà il comma 3, accorpendolo al testo dell'art. 206 (Accordi di programma), ritenendo che in sede di accordi si potrà valutare...**

(in sede tecnica, pur condividendo lo spirito della richiesta, si erano riservati una riformulazione finalizzata ad assicurare la tracciabilità delle materie risultanti dal processo di recupero).

N.5

4) all'art. 1, comma 18, dello schema - correttivo del comma 5 dell'art. 181, del D.Lgs. 152/2006 - dopo la parola “recupero”, aggiungere le parole “*che si*

realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti, perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia l'intenzione o non abbia l'obbligo di disfarsene.”

Motivazione:

Tale esplicitazione era già prevista al comma 12 dell'articolo 181 del d.lgs 152, ma nel testo dello schema risulta abrogato. E' necessaria la sua reintroduzione per dare chiarezza agli operatori e permettere controlli non soggettivi.

POSIZIONE MINISTERO

ACCOLTA con la seguente riformulazione: *“che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati come materie prime secondarie”*; unica formulazione che presenta aspetti di compatibilità con il diritto comunitario, onde determinare anche la chiusura di procedure di infrazione già conclamate.

N. 6

5) all'art. 1, comma 18, dello schema - correttivo dell'art. 181, del D.Lgs. 152/2006 - integrare il testo con un nuovo comma 5 bis *“5bis. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsene.”*

Motivazione:

Si chiede di prevedere nuovamente l'inserimento nel testo della salvaguardia per le materie che sin dalla produzione presentano le caratteristiche delle materie prime secondarie. Il concetto di materia prima secondaria va inserito in quanto è il presupposto su cui si fonda tutto il sistema di recupero di materia.

POSIZIONE MINISTERO

NON ACCOLTA GIA' IN SEDE TECNICA

N. 7

6) all'art. 1, comma 20, dello schema - correttivo della lettera f), del comma 1, dell'art. 183, del D.Lgs. 152/2006- dopo le parole “frazione organica umida” aggiungere *“raccolta separatamente”*.

Motivazione :

La specificazione è necessaria per la corretta individuazione della frazione organica umida, nell'ambito della raccolta differenziata.

POSIZIONE MINISTERO ACCOLTA IN SEDE TECNICA

N. 8

7) all'art. 1, comma 20, dello schema di decreto - correttivo della lettera m), numero 2, del comma 1 dell'art. 183, del D. Lgs. 152/2006 - eliminare le parole “quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;” e sostituire come segue:

“secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore con annotazione preventiva nei registri di carico e scarico della modalità scelta:

2.1 con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

2.2 quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.”;

Motivazione

La nuova definizione di deposito temporaneo, che prevede l'eliminazione della scelta tra criterio temporale e criterio quantitativo, in alternativa tra di loro, appare troppo rigida. La direttiva comunitaria e la sentenza della Corte di Giustizia 5 ottobre 1999 (resa nelle cause C-175/98 e C-177/98) non sembrano richiedere l'eliminazione del criterio temporale.

La Corte ai punti 49 e 54 della predetta sentenza stabilisce, infatti, che le operazioni effettuate a titolo di deposito temporaneo sono soggette al rispetto dei principi di precauzione e dell'azione preventiva di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e che la nozione di “deposito temporaneo” deve intendersi in modo restrittivo e deve rispettare i principi del Trattato CE. Gli stati membri devono quindi adottare disposizioni sufficientemente rigorose per evitare che le imprese possano fare un uso abusivo della deroga prevista da tale direttiva in caso di deposito temporaneo. Secondo la Commissione, le disposizioni della normativa italiana (art. 6, c. 1, lett. m) del d. lgs. 22/1997) non sembrano contravvenire alle finalità di detta direttiva.

Alla luce di tali previsioni, poiché la definizione di deposito temporaneo, prevista dal decreto legislativo 152/2006, ripropone e chiarisce la definizione già contenuta nel d. lgs. 22/1997 - ritenuta legittima dalla Corte di Giustizia - si chiede di reinserire la definizione attualmente in vigore.

POSIZIONE MINISTERO

NON ACCOLTA. La risposta del Ministero riguarda solo una modifica dei quantitativi di deposito, tra l'altro non riquantificati rispetto all'attuale testo .

(in sede tecnica: si era ritenuta condivisibile la posizione delle regioni di

eliminare l'alternativa tra criteri temporali e quantitativi, pur con una perplessità circa il quantitativo massimo nel periodo infra - annuale)

N. 9

8) all'art. 1, comma 20 dell'art. 1 dello schema di decreto - correttivo della lettera m), numero 3, dell'art. 183, del D.Lgs. 152/2006 - eliminare le parole “quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;” e sostituire con le parole: *“secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore con annotazione preventiva nei registri di carico e scarico della modalità scelta:*

con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure

3.2 quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga complessivamente i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;”

Motivazione.

Vedi punto 7 (è la stessa tematica, ma riferita ai rifiuti “non pericolosi)

POSIZIONE MINISTERO

NON ACCOLTA. La risposta del Ministero riguarda una modifica dei quantitativi di deposito, tra l'altro non riquantificati rispetto all'attuale testo .

(sede tecnica: Come punto 7)

N. 10

9) all'art. 1, comma 20, dello schema - correttivo del comma 1, dell'art. 183, del D.Lgs. 152/2006 - integrare il testo aggiungendo una nuova lettera *Z bis): “Z bis. centro di raccolta: area presidiata ed allestita per il raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai cittadini per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Tale attività rientra nelle operazioni di raccolta.”*

Motivazione:

La proposta rende il testo coerente con la direttiva europea, che prevede il raggruppamento dei rifiuti nell'ambito dell'operazione di raccolta.

POSIZIONE DEL MINISTERO

ACCOLTA, ma subordinata alla clausola di invarianza finanziaria

N. 11

10) all'art. 1, comma 20, dello schema - correttivo del comma 1 dell'art. 183, del D. Lgs. 152/2006 - integrare il testo aggiungendo una nuova lettera aa-bis) *“aa bis. sottoprodotto: i prodotti dell'impresa che, pur non costituendo oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono impiegati con certezza nel processo produttivo (direttamente dall'impresa che li produce –da eliminare-) senza subire trasformazioni preliminari, di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi o non abbia l'intenzione di disfarsi”*.

Motivazione:

Non pare opportuna la scelta di eliminare la definizione di sottoprodotto. La giurisprudenza della Corte di Giustizia prevede una definizione di sottoprodotto più restrittiva di quella attualmente prevista dal d. lgs. 152/2006, che può utilmente essere recepita.

Si propone pertanto di inserire la predetta definizione coerentemente con le sentenze della Corte di Giustizia (sentenze 18 aprile 2002 – Palin Granit Oy e 11 novembre 2004 – Niselli). Sentenza Corte di Giustizia Europea 8 settembre 2005 causa C416/02.

POSIZIONE DEL MINISTERO

ACCOLTA, ma con utilizzo nel medesimo stabilimento.

(in sede tecnica: non accolta, ma con riserva di valutarne l' utilizzo anche all'interno dello stabilimento)

N. 12

11) all'art. 1, comma 28, dello schema - correttivo del comma 2, dell'art. 205, del D. Lgs. 152/2006 – *eliminare l'intero comma 2 “la frazione organica umida, separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza del sistema, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1”* .

Motivazione:

La richiesta è conseguente all'emendamento proposto all'articolo 183, comma 1, lettera f).

Si renderà necessario, di conseguenza, adeguare anche le percentuali di raccolta differenziata previste dal comma 1, dell'art. 205 del d.lgs 152/06, perché altrimenti si avrebbero obiettivi difficilmente raggiungibili nei tempi indicati.

POSIZIONE DEL MINISTERO

ACCOLTA IN SEDE TECNICA

N. 13

12) all'art. 1, comma 29, dello schema - correttivo del comma 1, dell'art. 206,

del D. Lgs. 152/2006 - dopo le parole “il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”, aggiungere le parole “*e d’intesa con la Regione o la Prov. Autonoma interessata.*”.

Motivazione:

L’integrazione si rende necessaria per l’adeguamento agli articoli 116 e 117 della Costituzione, trattandosi di aspetti afferenti al sfera dell’organizzazione di un Servizio Pubblico Locale.

POSIZIONE DEL MINISTERO

NON ACCOLTA. Si asserisce che anche le Regioni e le Province autonome possono farsi promotrici della stipula di accordi o contratti di programma, a tutela degli interessi di cui sono esponentziali, si ritiene non accoglibile l’emendamento proposto.

(in sede tecnica era stata accolta)

N. 14

13) all’art. 1, comma 30, dello schema - correttivo del comma 8, dell’art. 212, del D. Lgs. 152/2006 - eliminare le parole “secondo le modalità ordinarie, fatta salva la possibilità di prevedere procedure semplificate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” e sostituire con le parole “*secondo procedure semplificate da definirsi con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more della definizione di tali procedure semplificate l’iscrizione è effettuata a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell’Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l’obbligo di nomina del responsabile tecnico*”.

Motivazione:

Con la proposta si intende evitare il blocco dei procedimenti già attivati con le disposizioni del 152/2006 e la paralisi del sistema.

POSIZIONE DEL MINISTERO

ACCOLTA IN SEDE TECNICA

N. 15

14) all’art. 1, comma 43, dello schema - abrogativo dell’Allegato I, al Titolo V della parte IV, del D. Lgs. 152/2006 - reintrodurre il predetto Allegato I, con richiesta di attivazione di un Tavolo Ministero/Regioni, dedicato alle “BONIFICHE” che entro 60 gg. dall’entrata in vigore del decreto provveda a redigere la correzione del testo vigente.

Motivazione

Tale allegato infatti è necessario in quanto reca le procedure per l’espletamento

dell'analisi di rischio, preliminari alle operazioni di bonifica.

POSIZIONE MINISTERO

ACCOLTA IN SEDE TECNICA

N. 16

15) all'art. 1, comma 45, dello schema - correttivo del comma 1, dell'art. 265, del D. Lgs. 152/2006 - dopo le parole "la raccolta, il trasporto," aggiungere le parole "*il recupero*".

Motivazione:

La richiesta è coerente con quanto stabilito dall'articolo 264, comma 1, lettera i), che fa salvi tutti i provvedimenti attuativi del d. lgs. 22/1997, fino alla loro sostituzione. Si richiede di introdurre all'articolo 265 anche la salvaguardia delle norme regolamentari e tecniche relative al recupero.

POSIZIONE MINISTERO

ACCOLTA IN SEDE TECNICA

N. 17

16) All'allegato C della Parte IV, abrogare R14 "*R14. Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente*".

Motivazione:

L'abrogazione si rende necessaria in quanto il deposito temporaneo non può essere qualificato come operazione di recupero, né deve essere autorizzato.

POSIZIONE MINISTERO

ACCOLTA

N. 18

18) all'art. 1, dopo il comma 46, dello schema inserire il seguente comma 46 bis:

" 46bis. Negli articoli 61, comma 3; 94, commi da 5 a 8; 135, comma 1 ;148, comma 2; 151, commi 2 e 3; 168, comma 1; 177, comma 2; 178, comma 4; 201, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; sono soppressi tutti i riferimenti alle province autonome"

Motivazione: richiesta delle Province Autonome di Trento e Bolzano a tutela delle proprie prerogative e competenze.

ULTERIORI RICHIESTE

Per quanto attiene alle ulteriori proposte emendative, cui non è stato conferito un carattere di irrinunciabilità, il Ministero rimanda alla tabella allegata (già a suo tempo inoltrata a tutte le Regioni), con le alcune diverse determinazioni sotto riportate:

- **All'art. 1, comma 4 – correttivo dell' art. 74, comma 1, lett i del d.lgs 152/06- : NON ACCOGLIBILE** . l'inciso “acque reflue domestiche” non pare eliminabile, poiché è conforme alla lettera dell'art. 2 della Dir. 271/91/CEE; In sede tecnica era stata ACCOLTA dal Ministero.

- **all'art. 1, comma 18 - correttivo dell' art. 181, comma 2, del d.lgs 152/06: ACCOLTA non riserva, ma accoglibilità**, poiché le espressioni “riciclo, reimpiego, riutilizzo”, ancorché non del tutto soddisfacenti come espressioni linguistiche, corrispondono in effetti alla traduzione italiana della direttiva comunitaria in materia di rifiuti e la stessa espressione può essere adoperata per coerenza sistematica anche nell'art. 206, lett.f);

- **all'art. 1, comma 20, correttivo dell' art. 183, lett. u) bis, del d.lgs 152/06: NON ACCOGLIBILE**, per le considerazioni già esplicitate sulle Materie Prime Secondarie. In sede tecnica il Ministero si era riservato.

- **all'art. 1, comma 20, correttivo dell' art. 183, lett. s), del d.lgs 152/06: ACCOLTA** la modifica “compost” è accoglibile; **NON ACCOLTO**, l'inciso “e speciali” non può essere aggiunto perché sul punto il testo vigente non è stato modificato. In sede tecnica il Ministero si era riservato .

- **all'art. 1, comma 20, correttivo dell' art. 183, lett. bb), del d.lgs 152/06: PARZIALE ACCOGLIBILITA'** nel senso di mantenere la definizione, eliminando le due righe successive alla parola “recupero”. In sede tecnica il Ministero aveva espresso la disponibilità ad una diversa riformulazione, in luogo dell'abrogazione della lettera richiesta dalle Regioni.

- **all'art. 1, comma 23, correttivo dell' art. 186 del d.lgs 152/06: PARZIALE ACCOGLIBILITA'**, limitatamente alla possibilità di aggiungere, sia alla fine del comma 2, sia nel comma 3 dopo le parole “terre e rocce da scavo”, le parole “anche in altro sito” e di prevedere al comma 3 che con regolamento ministeriale si fissino la quantità minima e le condizioni, per le quali non è necessario il parere delle ARPA, che può essere sostituito da una autocertificazione del progettista. In sede tecnica il Ministero si era riservato.

- **all'art. 1, comma 24, dell' art. 189, comma 4, del d.lgs 152/06: ACCOLTA**, previo inserimento di apposita clausola di invarianza finanziaria, del tipo “con le

risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente”, in modo che all’organizzazione del catasto dei rifiuti in forma telematica l’APAT provveda senza incremento della spesa. In sede tecnica il Ministero si era riservato.

- **all’art. 1, comma 27, correttivo dell’ art. 197, comma 1, del d.lgs 152/06:** **NON ACCOLTA**, ritenendosi preferibile la definizione adottata. In sede tecnica il Ministero si era riservato

- **all’art. 1, comma 28, correttivo dell’ art. 202, comma 1, del dl.gs 152/06:** **ACCOLTA** la sostituzione del termine “aggiudica” con il più ampio “affida”;

NON ACCOLTA la restrizione derivante dal citare uno specifico comma dell’art. 113 TUEL, che deve invece potersi applicare nella sua integralità;

NON ACCOLTA la richiesta di eliminazione dell’inciso “purché...regionali”;

Si allegano, inoltre, le ulteriori proposte emendative presentate dalle Regioni nel gruppo misto del 7 febbraio 2007.

Roma, 15 marzo 2007

PREMESSA

Il seguente documento contiene i) le norme del D. Lgs. n. 152/06 oggetto di emendamento da parte dello Schema di Decreto Legislativo correttivo della Parte III Acque e IV Rifiuti dello stesso decreto ii) gli emendamenti dello Schema di Decreto legislativo correttivo alle norme del D. Lgs 152/06 iii) gli emendamenti predisposti e presentati dalle Regioni nel corso della riunione tecnica della Conferenza Unificata del 21 novembre 2006 iv) le posizioni del MATTM riguardo gli emendamenti proposti dalle Regioni come emerse dalla Conferenza Unificata riservata al gruppo ristretto di cinque regioni tenutasi il 7 febbraio 2007.

Parte Terza del D. Lgs. 152/2006

Sezione Seconda (Tutela delle acque dall'inquinamento) e Terza (Gestione delle risorse idriche)

Riunione interregionale del 20 novembre 2006

Premessa

Lo schema di decreto legislativo rivisita soltanto una parte delle disposizioni contenute nella Parte III del D. Lgs. 152/2006 afferenti la tutela delle acque (Sezione Seconda) e alcune norme in materia di gestione delle risorse idriche (Sezione terza).

Ciò in contrasto con la Direttiva 2000/60/CE, che richiede invece un approccio integrato tra aspetti qualitativi e quantitativi, in un inderogabile contesto di ottimizzazione e correlazione stretta delle relative disposizioni, anche per preservare il diritto delle generazioni future a disporre di un bene integro ed essenziale per la vita umana, assicurando, al contempo, nel presente, usi sostenibili delle risorse disponibili, secondo le priorità di utilizzo.

E' peraltro evidente che non sono stati affrontati alcune rilevanti problematiche introdotte dal Decreto legislativo 152/2006, quali le ingerenze nelle competenze proprie della sfera Regionale secondo quanto disposto dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, e prontamente e puntualmente individuate dalle Regioni nei vari ricorsi depositati alla Corte costituzionale, in prima discussione a Giugno del prossimo anno o aspetti che interrompono i recenti slanci di diversi Ambiti territoriali Ottimali nel completamento dell'attuazione della riorganizzazione del Servizio idrico Integrato.

Sarà pertanto necessario che sia tempestivamente attivato un o specifico tavolo interistituzionale di lavoro, incaricato della rivisitazione dell'intera parte Terza del D. Lgs 152/2006, in modo integrato e strutturato, cui le Regioni si impegnano a partecipare fattivamente nel rinnovato spirito di leale e fattiva collaborazione, per ripristinare le necessarie condizioni normative per un'efficace ed effettiva tutela delle risorse idriche e dare definitivo impulso all'attuazione della riorganizzazione del Servizio idrico Integrato, che molto significativamente può ottimizzare l'uso e la disponibilità di risorse idriche e contribuire alla loro tutela.

Si allegano di seguito gli emendamenti proposti.

Com ma dell' art. 1 del 2^ D.C. vo	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle Regioni e delle Province autonome	POSIZIONE MATTM
1	74, comma 1, la lettera dd) <i>dd)</i> rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;	è sostituita dalla seguente: dd) 'rete fognaria': un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.		
2	74, comma 1, lettera ff) <i>ff)</i> scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114	le parole: "qualsiasi immissione di acque reflue in" sono sostituite dalle seguenti: "qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle".		

Com ma dell' art. 1 del 2^ D.C. vo	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle Regioni e delle Province autonome	POSIZIONE MATTM
3	74, comma 1, la lettera h) h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;	È sostituita con “ h) ‘acque reflue industriali’: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;”.		
4	74, comma 1, la lettera i) i) acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;	È sostituita con “ i) ‘acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;”.	Eliminare le parole “acque reflue domestiche o” Motivazione L’eliminazione proposta serve a rendere univoca la definizione di acque reflue urbane, che notoriamente sono un “miscuglio” di acque reflue di varia natura (domestiche e/o industriali e/o meteoriche) e al tempo stesso a non ingenerare confusione con la diversa disciplina delle acque reflue domestiche, demandata alle Regioni dall’articolo 100, comma 3 e dall’articolo 124 comma 3 del d.lgs. 152/2006.	NON ACCOGLIBILE Motivazione: l’inciso è conforme alla lettera dell’art. 2 della Dir. 271/91/CEE

Com ma dell' art. 1 del 2^ D.C. vo	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle Regioni e delle Province autonome	POSIZIONE MATTM
5	74, comma 1, lettera n), n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;	le parole: "in una fognatura dinamica" sono soppresse.		
6	74, comma 1, lettera oo) oo) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante con tenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo;	è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione		

Com ma dell' art. 1 del 2^ D.C. vo	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle Regioni e delle Province autonome	POSIZIONE MATTM
		dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.".		
6 bis	Art 74 comma 2 lettera hh) <i>hh)</i> scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonchè gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;		Eliminare la nozione di "immissione diretta" Motivazione L'eliminazione proposta è conseguente alla ridefinizione della nozione di scarico, che torna ad essere distinta dalle altre tipologie di immissione dalla presenza di una "condotta". L'immissione diretta (in quanto effettuata senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo e quindi tramite condotta) è pertanto: - uno scarico ai sensi dell'articolo 74 comma 1 lettera ff) del d.lgs. 152/2006 qualora le sostanze inquinanti siano veicolate nelle acque sotterranee tramite acque reflue - oppure è un abbandono di rifiuti vietato e sanzionato ai sensi dell'articolo 192, comma 2 dello stesso d.lgs. 152/2006. Si fa presente inoltre che, sotto questo profilo, il d.lgs. 152/1999 fu a suo tempo emendato dal d.lgs. 258/2000, eliminando ogni riferimento alle immissioni proprio per tenere nettamente distinta la	ACCOGLIBILE

Com ma dell' art. 1 del 2^ D.C. vo	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle Regioni e delle Province autonome	POSIZIONE MATTM
			normativa sugli scarichi da quella sui rifiuti in ottemperanza alla nozione di rifiuto di matrice europea e relative esclusioni.	
7	74, comma 2, la lettera qq) gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;	è abrogata		
8	101, comma 5	le parole: "può prescrivere" sono sostituite dalla seguente: "prescrive".		
8 bis	<p>101, comma 7 lettera b)</p> <p>Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:</p> <p>b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame <u>che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche</u></p>		<p>Eliminare le parole "che per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art.112 comma 2,"</p> <p>Motivazione Il riferimento all'articolo 112 di cui si chiede</p>	<p>La questione è rinviata ad un successivo intervento di modifica</p>

Com ma dell' art. 1 del 2^ D.C. vo	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle Regioni e delle Province autonome	POSIZIONE MATTM
	<p>generalì di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantit� indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>(.. <i>omissis</i> ..)</p>		<p>l'eliminazione da un lato � improprio e dall'altro rischia di porre le aziende interessate in una situazione di illegittimit�.</p> <p>Il comma 7 dell'articolo 101 detta infatti i criteri di assimilazione delle acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame nel caso in quì queste siano oggetto di un vero e proprio "scarico" e quindi di una immissione tramite condotta in uno dei corpi ricettori ammessi.</p> <p>Al contrario l'articolo 112 disciplina la diversa operazione di "utilizzo agronomica" degli effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti da aziende agricole o piccole aziende agroalimentari, finalizzata non a smaltire il materiale in questione bensì all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nel medesimo contenute, ovvero al suo utilizzo irriguo o fertirriguo. Le connesse operazioni avvengono inoltre normalmente senza l'utilizzo di una condotta, ma attraverso le diverse forme di applicazione al terreno di cui all'articolo 74, comma 1 lettera o) del d.lgs. 152/2006.</p> <p>Collegare così impropriamente due nozioni completamente diverse e soggette a differenziate discipline (ad esempio autorizzazione e limiti di accettabilit� in un caso e comunicazione e norme tecniche nell'altro) rischia di ingenerare confusione e di esporre le imprese a censure da parte dell'autorit� giudiziaria con riferimento al regime applicabile alle</p>	

Com ma dell' art. 1 del 2^ D.C. vo	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle Regioni e delle Province autonome	POSIZIONE MATTM
			operazioni in atto.	
9	<p>108, comma 2</p> <p>Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione <u>può fissare</u>, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2</p>	<p>le parole: "può fissare" sono sostituite dalla seguente: "fissa".</p>		
10	<p>108, comma 5</p> <p>Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze</p>	<p>le parole: "Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva</p>		

Com ma dell' art. 1 del 2^ D.C. vo	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle Regioni e delle Province autonome	POSIZIONE MATTM
	<p>della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. <u>Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non</u></p>	<p>acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato," sono sostituite dalle seguenti: "Qualora, come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose,".</p>		

Com ma dell' art. 1 del 2^ D.C. vo	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle Regioni e delle Province autonome	POSIZIONE MATTM
	autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.			
11	124, comma 2 (1.Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.) 2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello	è sostituito dal seguente: “2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli		

Com ma dell' art. 1 del 2^ D.C. vo	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle Regioni e delle Province autonome	POSIZIONE MATTM
	scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto. <u>Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento di autorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati all'approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi.</u>	titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.”.		
12	124, il comma 7 Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica	è sostituito dal seguente: “7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente		

Com ma dell' art. 1 del 2^ D.C. vo	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle Regioni e delle Province autonome	POSIZIONE MATTM
	fognatura. L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Qualora detta autorità risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.	provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.”.		
13	147, comma 2, lettera b), ed all'articolo 150, comma 1 b) unicità della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni; 1. L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .	le parole: “unicità della gestione” sono sostituite dalle seguenti: “unitarietà della gestione”.		

Com ma dell' art. 1 del 2^ D.C. vo	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle Regioni e delle Province autonome	POSIZIONE MATTM
14	<p>148, il comma 5</p> <p>Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito, previo accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse</p>	è abrogato		

Com ma dell' art. 1 del 2^ D.C. vo	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle Regioni e delle Province autonome	POSIZIONE MATTM
	dall'Autorità d'ambito medesima			
15	<p>161</p> <p>1. L'Autorità, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un Osservatorio sui settori di propria competenza. L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi formando una banca dati connessa con i sistemi informativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle Autorità di bacino e dei soggetti pubblici che detengono informazioni nel settore. In particolare, l'Osservatorio raccoglie ed elabora dati inerenti:</p> <p>a) al censimento dei partecipanti alle gare per l'affidamento dei servizi, nonché dei soggetti gestori relativamente ai dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;</p> <p>b) alle condizioni generali di contratto e convenzioni per l'esercizio dei servizi;</p> <p>c) ai modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;</p> <p>d) ai livelli di qualità dei servizi erogati;</p> <p>e) alle tariffe applicate;</p>	<p>è sostituito dal seguente:</p> <p>1.1) "ART. 161</p> <p>1.1.1.1 (Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e Osservatorio nazionale sui rifiuti)</p> <p>1. Al fine di garantire una applicazione omogenea sul territorio nazionale di quanto previsto dagli articoli 147, 148, 149 e 150, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito definito Comitato.</p>		

<p>Com ma dell' art. 1 del 2^ D.C. vo</p>	<p>Articolo del 152/2006 modificato</p>	<p>Modifiche apportate al 152/2006</p>	<p>Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle Regioni e delle Province autonome</p>	<p>POSIZIONE MATTM</p>
	<p>f) ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.</p>			
	<p>(Omissis)</p>	<p>2. Il Comitato è composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.</p>	<p>Sostituire il comma 2 con il seguente:</p> <p>2. Il Comitato è composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui due designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e tre scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.</p> <p>Motivazione</p> <p>Si ritiene che la re-istituzione del Comitato di vigilanza debba essere necessariamente accompagnata dalla coerenza con l'abrogato articolo della legge 36/1994 che prevedeva la designazione da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di tre dei suoi sette membri. La presenza di esponenti delle Regioni, oltre che rispettosa delle prerogative regionali in materia, è necessaria al fine</p>	<p>ACCOGLIBILE CON MODIFICAZIONI</p> <p>Il Ministero dell'ambiente, considerata anche la proposta ANCI al riguardo, ritiene accoglibile che due membri del Comitato siano nominati dalla Conferenza Unificata.</p>

Com ma dell' art. 1 del 2^ D.C. vo	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle Regioni e delle Province autonome	POSIZIONE MATTM
		6. (omissis)		
15 bis	<p>Art. 170 comma 3 lettera d)</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della parte terza del presente decreto:</p> <p>(omissis)</p> <p>d) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 112, comma 2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005;</p>		<p>Sostituire il comma 3 lettera d) con il seguente:</p> <p>d) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 112, comma 2, si applicano il decreto ministeriale 6 luglio 2005 e il decreto ministeriale 7 aprile 2006;</p> <p>Motivazione</p> <p>Il decreto ministeriale 7 aprile 2006, concernente i criteri e le norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica, dopo sei lunghi anni di approfondito confronto tra Stato e Regioni, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ancora vigente il d.lgs. 152/1999, ma pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale successivamente alla sua abrogazione ad opera del d.lgs. 152/2006.</p> <p>Nonostante sotto questo profilo non si registri alcuna soluzione di continuità tra l'articolo 38 del d.lgs. 152/1999 e l'articolo 112 del d.lgs. 152/2006, che sono di identico tenore, tanto è bastato perché alcuni</p>	<p>NON ACCOLTO</p> <p>Motivazione: Assoluta contrarietà del D.M. 7 aprile 2006 alle prescrizioni normative della CE dettate in materia. E' tuttavia emersa la necessità di provvedere alla lacuna.</p>

Com ma dell' art. 1 del 2^ D.C. vo	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle Regioni e delle Province autonome	POSIZIONE MATTM
			<p>commentatori abbiano sostenuto la sua inapplicabilità.</p> <p>La diffusione di una simile lettura, per quanto opinabile, sta ingenerando confusione e compromettendo l'azione regionale di attuazione del d.m. in questione, tra l'altro di estrema importanza al fine di superare le censure mosse dall'Unione europea nei confronti dello Stato italiano nell'ambito delle infrazioni alla direttiva 91/676/CEE in materia di protezione delle acque dai nitrati di origine agricola.</p>	

PREMESSA ALLA PARTE QUARTA.

Lo schema di decreto legislativo in esame costituisce un intervento parziale rispetto alle problematiche relative alla gestione dei rifiuti riscontrate nella parte IV del decreto legislativo 152/2006. Gli emendamenti proposti non costituiscono infatti una riforma organica così come richiesto e auspicato dalle Regioni e dalle autonomie locali, bensì un primo intervento legislativo volto a limitare le conseguenze giuridiche ed economiche di alcune disposizioni in contrasto con la normativa europea e per apportare alcune modifiche principalmente riguardo alle competenze autorizzative di Albo gestori rifiuti e di province.

La disciplina sui rifiuti necessita, al contrario, di un unico intervento sistematico e risolutivo: non è accettabile operare per tranches successive, pena la precarietà e l'inorganicità degli interventi previsti. Si richiede pertanto e si attende entro un breve periodo di tempo una modifica che coinvolga l'intera parte quarta del decreto legislativo, ponendo anche particolare attenzione alla materia contenuta nel Titolo V- Bonifica dei siti contaminati che, con le modifiche introdotte dal presente schema di decreto, diviene di fatto inapplicabile. Si richiede quindi l'impegno a trattare la materia del Titolo V entro 60 giorni con l'approvazione di un provvedimento organico da redigersi congiuntamente alle Regioni, mediante l'istituzione di un tavolo di lavoro.

In ogni caso occorre revisionare l'intera materia ambientale quanto prima mediante un intervento organico che coordini le varie discipline settoriali contenute nel decreto, attualmente completamente slegate e, a volte, in contrasto tra di loro.

Si evidenzia inoltre che in data 8 novembre 2006 il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto legislativo costituente il primo intervento correttivo al decreto legislativo 152/2006: la norma, in attesa di pubblicazione, prevede che “con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate le disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate”. Il secondo decreto correttivo non soddisfa tali predette indicazione e quindi appare non coerente con il contenuto del decreto legislativo in corso di pubblicazione.

Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 – Rifiuti e Bonifiche

Riunione interregionale del 14 novembre 2006

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
15	<p style="text-align: center;">161</p> <p><i>Osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti.</i></p> <p>1. L'Autorità, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un Osservatorio sui settori di propria competenza. L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi formando una banca dati connessa con i sistemi informativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle Autorità di bacino e dei soggetti pubblici che detengono informazioni nel settore. In particolare, l'Osservatorio raccoglie ed elabora dati inerenti:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) al censimento dei partecipanti alle gare per l'affidamento dei servizi, nonché dei soggetti gestori relativamente ai dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) alle condizioni generali di contratto e convenzioni per l'esercizio dei servizi;</p> <p style="margin-left: 20px;">c) ai modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;</p> <p style="margin-left: 20px;">d) ai livelli di qualità dei servizi erogati;</p> <p style="margin-left: 20px;">e) alle tariffe applicate;</p> <p style="margin-left: 20px;">f) ai piani di investimento per l'ammmodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.</p> <p>2. I gestori dei servizi idrici e di raccolta e smaltimento dei rifiuti trasmettono ogni dodici mesi all'Osservatorio i dati e le informazioni di cui al comma 1 e comunque tutti i dati che l'Osservatorio richieda loro in qualsiasi momento.</p> <p>3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio</p>	<p>è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">1.2) " ART. 161</p> <p style="text-align: center;"><i>(Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e Osservatorio nazionale sui rifiuti)</i></p> <p>1. Al fine di garantire una applicazione omogenea sul territorio nazionale di quanto previsto dagli articoli 147, 148, 149 e 150, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche , di seguito definito Comitato.</p> <p>2. Il Comitato è composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.</p> <p>3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.</p> <p>4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di apposita struttura, costituita con il decreto di cui al comma 2 nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>		

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>effettua, su richiesta dell'Autorità, elaborazioni al fine, tra l'altro, di:</p> <p>a) definire indici di produttività per la valutazione della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;</p> <p>b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;</p> <p>c) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in materia di fissazione di tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei criteri fissati in materia dai competenti organi statali;</p> <p>d) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia;</p> <p>e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;</p> <p>f) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria;</p> <p>g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi.</p> <p>4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate secondo deliberazione dell'Autorità e nel rispetto delle disposizioni generali.</p> <p>5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e</p>	<p>utilizzando allo scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>5. Il Comitato definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.</p> <p>6. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:</p> <p>1.2.1.1 a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;</p> <p>1.2.1.2 b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;</p> <p>1.2.1.3 c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei</p>		

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinate, nel rispetto del principio dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, la dotazione organica dell'Osservatorio, cui è preposto un dirigente, e le spese di funzionamento. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Osservatorio, su indicazione dell'Autorità, può avvalersi della consulenza di esperti nel settore e stipulare convenzioni con enti pubblici di ricerca e con società specializzate.</p>	<p>termini previsti;</p> <p>1.2.1.4 d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;</p> <p>1.2.1.5 e) verifica i costi di recupero e smaltimento;</p> <p>1.2.1.6 f) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;</p> <p>1.2.1.7 g) predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>1.2.1.8</p> <p>1.2.1.9</p> <p>7. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è composto da sette membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui uno con funzioni di Presidente.</p> <p>8. I componenti l'Osservatorio durano in carica cinque anni. Il trattamento economico ad essi spettante dell'Osservatorio e della segreteria tecnica è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>9. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, l'Osservatorio si avvale di apposita struttura, costituita con il decreto</p>		

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
		<p>di cui al comma 2 nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché gli enti e le agenzie di cui esso può avvalersi.”.</p>	<p>Integrazione: dopo imballaggio aggiungere “anche sulla base dei dati raccolti mediante il catasto dei rifiuti di cui all’art 189,”</p> <p>Motivazione : il catasto dei rifiuti è lo strumento normativamente individuato, ed operativo, per la costruzione della banca dati dei rifiuti; la richiesta di un esplicito richiamo serve per evitare il ricorso a procedure diverse che ragionevolmente porterebbero a dati non coerenti e diversi che ingenererebbero incertezze, anche se i soli dati cogenti rimangono pur sempre quelli del catasto rifiuti.</p>	<p>ACCOGLIBILE</p>

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
			<p>Suggerimento: dopo il testo “Per l'espletamento dei propri compiti, l'Osservatorio si avvale” aggiungere il testo “ di APAT e”</p> <p>ù</p> <p>Abrogare : “per lo svolgimento di funzioni ispettive”</p> <p>Motivazione : l'Osservatorio dei Rifiuti è strumento per il monitoraggio e la rendicontazione dei rifiuti, non avente funzioni ispettive, che peraltro richiedono declaratorie e attribuzione di titolarità di polizia giudiziaria ai suoi componenti</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>Motivazione: necessità di invarianza dei costi.</p> <p>Tuttavia c'è l'intenzione di provvedere con un atto specifico.</p> <p>ACCOGLIBILE</p>
17	179	il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In secondo luogo, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come		

Eliminato: ¶
¶

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
		fonte di energia”.		
18	<p style="text-align: center;">ART. 181</p> <p style="text-align: center;">(Recupero dei rifiuti)</p> <p>1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:</p> <p>a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;</p> <p>b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;</p> <p>c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali;</p> <p>d) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.</p> <p>2. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di reimpiego e di riciclaggio e l'adozione delle altre forme di recupero dei rifiuti, le pubbliche amministrazioni ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, campagne di informazione e tutte le altre iniziative utili.</p> <p>[3. Alle imprese che intendono modificare i propri cicli produttivi al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse in via prioritaria le agevolazioni gravanti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17</p>	<p style="text-align: center;">1.3) " ART. 181 (Recupero dei rifiuti)</p> <p>1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:</p> <p>a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;</p> <p>b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;</p> <p>c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.</p> <p>1.3.1.1</p> <p>2. Al fine di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.</p> <p>3. Le autorità competenti, con l'eventuale ausilio tecnico dell'APAT, promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclo ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con possibilità di stabilire</p>	<p>Modifica: sostituire “di riutilizzo, riciclo e recupero” con “di recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo”</p>	<p>ACCOGLIBILE</p>

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p><u>febbraio 1982, n. 46.</u> Le modalità, i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze e della salute.]</p> <p>4. Le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l'utilizzo di materie prime [secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e delle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta del presente decreto, oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici.</p> <p>5. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 4 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sono aperti all'adesione dei soggetti interessati, in conformità alla comunicazione della Commissione</p>	<p>agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.</p> <p>4. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima o prodotti devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico.</p> <p>5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero.”.</p>	<p>Motivazione : sostituire la dizione per uniformarla a quella prevista dalla direttiva 2006/12/CE.</p> <p>Integrazione: dopo APAT aggiungere “e delle agenzie regionali”</p> <p>Motivazione : se è citata APAT, quale organo tecnico del MATT, è necessario che siano citate anche le ARPA, quali organi tecnici delle Regioni e delle Province Autonome;</p> <p>Modifica : sostituire : “ il riutilizzo, il riciclo ed il recupero” con “il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo”</p> <p>Motivazione : sostituire la dizione per uniformarla a quella prevista dalla direttiva 2006/12/CE.</p> <p>Aggiungere: dopo materie prime la parola “secondarie”</p> <p>Motivazione : per permettere l'applicazione delle procedure semplificate per il recupero e definire quando è ultimata l'operazione di recupero</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>Motivazione: tutto il comma 3 sarà eliminato ed il relativo contenuto accorpato all'art. 206 in materia di accordi, nel quale si potrà valutare di inserire, se compatibile con i termini di formulazione della disposizione, la previsione della pubblicazione degli accordi nel Bollettino Ufficiale delle regioni interessate</p>

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni, Com (2002) 412 definitivo del 17 luglio 2002, in base alla quale la Commissione potrà anche utilizzarli nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento degli accordi medesimi, o coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.]</p>		<p>Integrazione: concludere comma 3 con la frase: "Detti accordi saranno pubblicati sul bollettino ufficiale delle Regioni interessate e comunicato alle altre regioni e Province autonome"</p> <p>Motivazione : integrazione necessaria per completare il processo amministrativo, con atto di informazione e pubblicizzazione, in coerenza con le disposizioni sulla trasparenza amministrativa</p> <p>Integrazione : dopo le parole " dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima" aggiungere "secondaria"</p> <p>Motivazione : . : per permettere l'applicazione delle</p>	<p>ACCOGLIBILE</p> <p>ACCOGLIBILE, nella seguente formulazione: "che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati come materie prime secondarie".</p> <p>Motivazione: è l'unica formulazione che presenta aspetti di compatibilità con il diritto comunitario</p> <p>RISERVA</p> <p>Motivazione: E' avvertita l'esigenza di accogliere le</p>

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>6. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria, combustibili o prodotti devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. [Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ed al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161. Le predette caratteristiche possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del presente decreto.</p> <p>7. Nel rispetto di quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, anche con riferimento ad interi settori economici e produttivi, possono stipulare con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e sentito il parere del Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), appositi accordi di programma ai sensi del comma 4 e dell'articolo 206 per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti. Gli accordi fissano le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva, per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, anche</p>		<p>procedure semplificate per il recupero e definire quando è ultimata l'operazione di recupero</p> <p>Integrazione: dopo la parola recupero aggiungere "che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia l'intenzione o non abbia l'obbligo di disfarsene."</p> <p>MOTIVAZIONE: è necessario reintrodurre questo concetto (già previsto al comma 12 dell'articolo 181 e</p>	<p>istanze delle Regioni tuttavia occorre una riformulazione atta a permettere la tracciabilità delle "materie" risultanti dal processo di recupero.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>Motivazione: il carattere discrezionale che una disposizione del genere lascerebbe agli operatori non consente il corretto controllo del processo di recupero e la tracciabilità del rifiuto. Tuttavia una possibile soluzione della questione potrebbe essere rintracciata i) nel rimodulazione definitiva</p>

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>tramite il mercato telematico, con particolare riferimento a quello del recupero realizzato dalle Camere di commercio, e per i controlli delle caratteristiche e i relativi metodi di prova; i medesimi accordi fissano altresì le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti, nonché le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego.</p> <p>8. La proposta di accordo di programma, con indicazione anche delle modalità usate per il trasporto e per l'impiego delle materie prime secondarie, o la domanda di adesione ad un accordo già in vigore deve essere presentata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che si avvale per l'istruttoria del Comitato nazionale dell'Albo di cui all'articolo 212 e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che si avvale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA). Sulla proposta di accordo è acquisito altresì il parere dell'Autorità di cui all'articolo 207.</p> <p>9. Gli accordi di cui al comma 7 devono contenere inoltre, per ciascun tipo di attività, le norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività di recupero dei rifiuti è dispensata dall'autorizzazione, nel rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 178, comma 2.</p> <p>10. I soggetti firmatari degli accordi previsti dal presente articolo sono iscritti presso un'apposita sezione da costituire presso l'Albo di cui all'articolo 212, a seguito di semplice richiesta scritta, e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui ai</p>		<p>ora abrogato) per dare chiarezza agli operatori e permettere controlli non soggettivi.</p> <p>Integrazione: Aggiungere comma 5 bis: “ La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che senza necessità di operazioni di trasformazione già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsene.” MOTIVAZIONE: si richiede di prevedere nuovamente l'inserimento della salvaguardia per le materie che sin dalla produzione presentano le caratteristiche delle materie prime secondarie. Infatti, il D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche costruisce il</p>	<p>del concetto di materia prima secondaria relativa ai commi precedenti ii) nella predisposizione di un provvedimento legislativo ad hoc che individua caso per caso gli “scarti di lavorazione” che non costituiscono rifiuto.</p>

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>commi 7 e 9 del citato articolo 212.</p> <p>11. Gli accordi di programma di cui al comma 7 sono approvati, ai fini della loro efficacia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, e sono successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Tali accordi sono aperti all'adesione di tutti i soggetti interessati.</p> <p>12. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbligo, di disfarsene.</p> <p>13. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso, o abbia l'obbligo, di disfarsene.</p> <p>14. I soggetti che trasportano o utilizzano materie prime secondarie, combustibili o prodotti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, non sono sottoposti alla normativa sui rifiuti, a meno che se ne disfino o abbiano deciso, o abbiano</p>		<p>sistema del recupero con procedura semplificata sul concetto di materia prima secondaria come prodotto ottenuto dalla chiusura del ciclo di recupero. La mancata previsione di tale concetto vanifica la portata del decreto ministeriale 5.2.1998 che continua ad applicarsi per le operazioni di recupero e che non verrà facilmente sostituito in tempi brevi. In ogni caso occorre reinserire il concetto di materia prima secondaria in quanto è il presupposto su cui si fonda tutto il sistema di recupero di materia.</p>	

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	l'obbligo, di disfarsene.]			

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
20	<p>ART.183 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:</p> <p>a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;</p> <p>b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;</p> <p>c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;</p> <p>d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;</p> <p>e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;</p> <p>f) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia,</p>	<p>1.4) ART. 183 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:</p> <p>1.4.1.1 a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto deve essere interpretato, in conformità alle finalità risultanti dalla normativa comunitaria, alla luce dei principi di precauzione e di azione preventiva nonché di tutela della salute umana e dell'ambiente;</p> <p>1.4.1.2 b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;</p> <p>1.4.1.3 c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;</p> <p>1.4.1.4 d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;</p> <p>1.4.1.5 e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;</p>	<p>Modifica: sostituire la parola "abbia deciso" con "abbia l'intenzione"</p> <p>MOTIVAZIONE: sostituire la dizione per uniformarla a quella prevista dalla direttiva 2006/12/CE.</p> <p>Modifica: eliminare da "l'ambito di applicazione" fino a "dell'ambiente"</p> <p>Motivazione : il testo da cassare contiene principi, per rendere coerente il testo con la direttiva comunitaria .</p>	<p>NON ACCOGLIBILE Disaccordo sulla definizione proposta dalle Regioni</p> <p>NON ACCOGLIBILE Disaccordo sulla definizione proposta dalle Regioni</p> <p>ACCOGLIBILE Si condivide la problematica relativa alla</p>

Eliminato: ¶

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;</p> <p>g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;</p> <p>h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;</p> <p>i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;</p> <p>l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;</p> <p>m) deposito temporaneo: il raggruppamento</p>	<p>1.4.1.6</p> <p>1.4.1.7 f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;</p> <p>1.4.1.8</p> <p>1.4.1.9</p> <p>1.4.1.10</p> <p>1.4.1.11 g) smaltimento: le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;</p> <p>1.4.1.12 h) recupero: le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;</p> <p>1.4.1.13</p> <p>1.4.1.14</p> <p>1.4.1.15</p> <p>1.4.1.16</p> <p>1.4.1.17</p> <p>1.4.1.18</p> <p>1.4.1.19 i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali</p>	<p>Integrazione Dopo “frazione organica umida” aggiungere “raccolta separatamente”</p> <p>Motivazione : specificazione necessaria per la sua corretta individuazione</p> <p>Modifica : sostituire “al riutilizzo, al riciclo” con “al riciclo, al reimpiego, al riutilizzo”</p> <p>Motivazione : sostituire la dizione per uniformarla a quella prevista dalla direttiva 2006/12/CE.</p>	<p>ridefinizione delle percentuali di raccolta differenziata.</p> <p>ACCOGLIBILE</p>

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:</p> <p>1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);</p> <p>2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:</p> <p>2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;</p> <p>oppure</p> <p>2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p> <p>oppure</p> <p>2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;</p> <p>3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità</p>	<p>sono originati i rifiuti;</p> <p>1.4.1.20 l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;</p> <p>1.4.1.21 m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:</p> <p>1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, poli-clorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);</p> <p>2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p> <p>3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed</p>		<p>PARZIALE ACCOGLIBILITA', sulle due tipologie di deposito temporaneo, per rifiuti pericolosi e non, limitatamente al profilo della modifica dei quantitativi di deposito</p>

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>alternative, a scelta del produttore;</p> <p>3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;</p> <p>oppure</p> <p>3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p> <p>oppure</p> <p>3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;</p>	<p>avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p>	<p>Sostituire: “quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere</p>	<p>IDEM come sopra</p>

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</p> <p>5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;</p> <p>[n) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione preliminare s'intende qualsiasi</p>	<p>4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</p> <p>5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.</p> <p>1.4.1.22 n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;</p> <p>1.4.1.23</p> <p>1.4.1.24</p>	<p>durata superiore ad un anno;" con " secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore con annotazione preventiva nei registri di carico e scarico della modalità scelta:</p> <p>2.1 con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;</p> <p>oppure</p> <p>2.2 quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi.</p> <p>In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno."</p> <p>Sostituire : " quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;" con " secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore con annotazione preventiva nei registri di carico e scarico della modalità scelta:</p> <p>3.1 con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;</p>	<p>ACCOGLIBILE ACCOGLIBILE</p>

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;]</p> <p>o) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;</p> <p>p) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti</p>	<p>1.4.1.25 1.4.1.26 1.4.1.27 1.4.1.28 1.4.1.29 1.4.1.30 1.4.1.31 1.4.1.32 1.4.1.33 1.4.1.34 1.4.1.35 1.4.1.36 1.4.1.37 1.4.1.38 1.4.1.39 1.4.1.40 1.4.1.41 1.4.1.42 1.4.1.43 1.4.1.44 1.4.1.45</p>	<p>oppure</p> <p>3.2 quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga complessivamente i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;”</p> <p>MOTIVAZIONE: la nuova definizione di deposito temporaneo, che prevede l'eliminazione della scelta tra criterio temporale e criterio quantitativo in alternativa tra di loro, appare troppo rigida. La direttiva comunitaria e la sentenza della Corte di Giustizia 5 ottobre 1999 (resa nelle cause C-175/98 e C-177/98) non sembrano richiedere l'eliminazione del criterio temporale.</p> <p>La Corte ai punti 49 e 54 della predetta sentenza stabilisce che le operazioni effettuate a titolo di deposito temporaneo sono soggette al rispetto dei principi di precauzione e dell'azione preventiva di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e che la nozione di “deposito temporaneo” deve intendersi in modo restrittivo e deve rispettare i principi del</p>	

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>urbani, avente un rilevante con tenuto energetico: <i>q)</i> materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181; <i>r)</i> combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione; <i>s)</i> combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229; <i>t)</i> compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità; <i>u)</i> [materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale: 1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre</p>	<p>1.4.1.46 1.4.1.47 1.4.1.48 1.4.1.49 o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico; 1.4.1.50 p) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181; 1.4.1.51 q) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione. 1.4.1.52 r) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;</p>	<p>Trattato CE. Gli stati membri devono quindi adottare disposizioni sufficientemente rigorose per evitare che le imprese possano fare un uso abusivo della deroga prevista da tale direttiva in caso di deposito temporaneo. <u>Secondo la Commissione, le disposizioni della normativa italiana (art. 6, c. 1, lett. m) del d. lgs. 22/1997) non sembrano contravvenire alle finalità della detta direttiva.</u> Alla luce di tali previsioni, poiché la definizione di deposito temporaneo prevista dal decreto legislativo 152/2006 ripropone e chiarisce la definizione già contenuta nel d. lgs. 22/1997, ritenuta legittima dalla Corte di Giustizia, si chiede di reinserire la definizione attualmente in vigore. Modifica: sostituire "categorie" con "tipologie" Modifica: sostituire "dei rifiuti pericolosi" con "delle</p>	<p>ACCOGLIBILE soltanto la modifica "compost" mentre l'inciso "e speciali" non può essere aggiunto perché sul punto il testo vigente non è stato modificato</p>

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>specifiche nazionali e internazionali, individuate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare;</p> <p>2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1). I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgiche appartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1);]</p> <p>v) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;</p> <p>z) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o</p>	<p>1.4.1.53</p> <p>1.4.1.54 s) composto da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;</p> <p>1.4.1.55 t) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;</p> <p>1.4.1.56 u) scarichi idrici: qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;</p> <p>1.4.1.57</p> <p>1.4.1.58</p> <p>1.4.1.59</p> <p>1.4.1.60</p> <p>1.4.1.61</p> <p>1.4.1.62</p> <p>1.4.1.63</p> <p>1.4.1.64</p> <p>1.4.1.65</p>	<p>sostanze pericolose”</p> <p>Motivazione : sono soggetti a tali disposizioni normative le sostanze pericolose, non i rifiuti pericolosi.</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p>

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;</p> <p><i>aa)</i> scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;</p> <p><i>bb)</i> inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;</p> <p><i>cc)</i> gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera <i>d)</i>;</p> <p><i>dd)</i> spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada</p>	<p>1.4.1.66</p> <p>1.4.1.67 v) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;</p> <p>1.4.1.68</p> <p>1.4.1.69</p> <p>1.4.1.70</p> <p>1.4.1.71</p> <p>1.4.1.72</p> <p>1.4.1.73 z) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera <i>d)</i>, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;</p> <p>1.4.1.74</p> <p>1.4.1.75</p> <p>1.4.1.76</p> <p>1.4.1.77</p> <p>1.4.1.78</p> <p>1.4.1.79</p> <p>1.4.1.80 aa) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;</p>		<p>ACCOGLIBILE, purchè si inserisca la clausola di invarianza finanziaria</p> <p>PARZIALE ACCOGLIBILITA', nel senso di mantenere la definizione, eliminando le due righe successive alla parola "recupero"</p> <p>PARZIALE ACCOGLIBILITA', limitatamente alla</p>

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
		1.4.1.81 bb) prodotto recuperato: prodotto finito, derivante da un completo trattamento di recupero, che non può più essere distinto da altri prodotti derivanti da materie prime primarie.”.		possibilità di utilizzarlo nel medesimo stabilimento, con riserva di rielaborare la definizione in modo più preciso

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
			<p>Modifica: sostituire “ composto” con “compost ed aggiungere, dopo le parole “dei rifiuti urbani” le parole “e <u>speciali</u>”</p> <p>Motivazione : ripristino del corretto termine lessicale (compost) e per permettere l’applicazione delle norme tecniche sulla produzione del Compost (DM 5/2/98 punto 16 e succ. mod. e D lgs 187/2006)</p> <p>Osservazione aggiungere lettera U bis):è necessario</p>	

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
			risolvere il problema delle aziende che, pur non essendo autorizzate, utilizzano presso il proprio insediamento produttivo materia prima secondaria anche proveniente dall'estero come Lista Verde di cui alla normativa comunitaria in materia di trasporto transfrontaliero di rifiuti. Si propone una norma di semplificazione.	

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
			<p>Integrazione: aggiungere lettera Z bis): “centro di raccolta: area presidiata ed allestita per il raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai cittadini per il</p>	

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
			<p>trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Tale attività rientra nelle operazioni di raccolta.”</p> <p>MOTIVAZIONE: in coerenza con la direttiva europea che prevede il raggruppamento dei rifiuti nell’ambito dell’operazione di raccolta.</p> <p>Eliminare il punto bb).</p> <p>Introdurre il comma:aa-bis) “sottoprodotto: i</p>	

Eliminato: ¶

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
			<p>prodotti dell'impresa che, pur non costituendo oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono impiegati con certezza nel processo produttivo (direttamente dall'impresa che li produce – da eliminare-) senza subire trasformazioni preliminari, di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi o non abbia l'intenzione di disfarsi”.</p> <p>MOTIVAZIONE: non pare opportuna la scelta di eliminare la definizione di sottoprodotto. La giurisprudenza della Corte di Giustizia prevede una definizione di sottoprodotto più restrittiva di quella attualmente prevista dal d. lgs. 152/2006, che può utilmente essere recepita.</p> <p>Si propone pertanto di inserire la predetta definizione coerente con le sentenze della Corte di Giustizia (sentenze 18 aprile 2002 – Palin Granit Oy e 11 novembre 2004 – Niselli). Sentenza Corte di Giustizia Europea 8 settembre 2005 causa C416/02</p>	
21	184 <i>Classificazione</i>	dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente: “5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con		

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
		decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dal 1° gennaio 2007. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.”		
22	<p style="text-align: center;">185</p> <p><i>Limiti al campo di applicazione.</i></p> <p>1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z);</p> <p style="margin-left: 20px;">b) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;</p> <p style="margin-left: 20px;">c) i rifiuti radioattivi;</p> <p style="margin-left: 20px;">d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;</p> <p style="margin-left: 20px;">e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e</p>	<p>è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">1.5) " ART. 185</p> <p style="text-align: center;"><i>(Limiti al campo di applicazione)</i></p> <p>1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:</p> <p style="margin-left: 20px;">1.5.1.1 a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t);</p> <p style="margin-left: 20px;">1.5.1.2 b) qualora contemplati da altra normativa.</p> <p style="margin-left: 40px;">1) i rifiuti radioattivi;</p> <p style="margin-left: 40px;">2) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;</p> <p style="margin-left: 40px;">3) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali</p>		

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;</p> <p>f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;</p> <p>g) i materiali esplosivi in disuso;</p> <p>h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;</p> <p>i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;</p> <p>l) materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;</p> <p>m) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla parte quarta del presente</p>	<p><i>agricoli, quali gli impianti per la produzione di biogas, che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza; materiali litoidi e terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici;</i></p> <p>4) materie fecali e vegetali di provenienza agricola ed agroalimentare destinate, nell'ambito di specifici accordi, senza trasformazioni, alla combustione in impianti aziendali e interaziendali ed alla produzione di fertilizzanti, nonché ai trattamenti di cui all'allegato III del decreto interministeriale 7 aprile 2006;</p> <p>5) le acque di scarico diretto, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;</p> <p>6) i materiali esplosivi in disuso.</p> <p>c) le eccedenze derivanti dalle preparazioni delle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non rientranti nel circuito distributivo di somministrazione, destinate, <i>tramite specifici accordi</i>, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n.281, nel rispetto della normativa vigente.”.</p>	<p>Osservazioni: E' necessario esplicitare meglio cosa si intende per impianti interaziendali agricoli, per trattamento che riduca i carichi inquinanti potenzialmente patogeni dei materiali litoidi di partenza.</p> <p>Osservazione : da sviluppare il problema dello smaltimento del materiale provenienti dall'escavo,</p>	

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>decreto. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti dalla parte quarta del presente decreto;</p> <p>n) i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lettera m), finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.</p> <p>2. Resta ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato.</p>		<p>dragaggio e risezionamento di canali di bonifica;</p> <p>la manutenzione dei canali di bonifica è essenziale per la tutela del territorio attraverso la riduzione del rischio idraulico; la caratterizzazione del materiale con procedure differenziate, ad esempio in relazione alla contaminazione attesa dei materiali, consentirebbe di ottimizzare le risorse finanziarie, che altrimenti risultano molto alte ed insostenibili dal sistema delle bonifiche.</p>	
23	<p>186</p> <p><i>Terre e rocce da scavo.</i></p> <p>1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle</p>	<p>è sostituito dal seguente:</p> <p>1.6) ART. 186</p> <p><i>(Terre e rocce da scavo)</i></p> <p>1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute nel corso di attività edificatorie e di costruzione di infrastrutture, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti e rilevati</p> <p>nell'ambito del medesimo processo produttivo purché vi sia certezza dell'utilizzo senza necessità di</p>	<p>Osservazione:</p> <p>- cosa si intende per "medesimo processo produttivo" dato che la definizione non è gestibile</p>	<p>PARZIALE</p> <p>ACCOGLIBILITA',</p>

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3.</p> <p>2. Ai fini del presente articolo, le opere il cui progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale costituiscono unico ciclo produttivo, anche qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti utilizzi, a condizione che tali utilizzi siano tutti progettualmente previsti.</p> <p>3. Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 può essere verificato, in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, in caso di impossibilità di immediato utilizzo. I limiti massimi accettabili nonché le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione, da eseguire secondo i criteri di cui all'Allegato 2 del titolo V della parte quarta del presente decreto, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i valori di concentrazione limite</p>	<p>preventivo trattamento e sia garantito un elevato livello di tutela ambientale, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.</p> <p>2. La certezza dell'integrale utilizzo può ritenersi dimostrata nel caso in cui il progetto dell'intervento principale sottoposto a valutazione di impatto ambientale contenga apposite previsioni in relazione all'utilizzo di terre e rocce da scavo.</p> <p>3. Qualora il progetto dell'intervento principale non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, le modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo devono formare oggetto di apposito progetto <i>esecutivo comprensivo dell'attività analitica di cui al comma 6</i>, che deve essere approvato dall'autorità amministrativa competente, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente.</p> <p>4. Il parere di cui al comma 3 deve essere reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali provvede in via sostitutiva la regione, entro i successivi trenta giorni.</p> <p>5. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al presente articolo è subordinato all'effettuazione di determinazioni analitiche volte a verificare che il materiale da utilizzare non superi i valori limite di concentrazione di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del presente decreto, Tabella 1, colonna A, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione. I parametri da verificare devono essere riferiti alle attività, attuali e pregresse, realmente svolte sul sito interessato dall'attività di</p>	<p>operativamente e si perdono opportunità per operazioni di ripristino e recupero ambientale, generando invece rifiuti.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la necessità di coordinare questo articolo con il DM 5.2.1998; - se si deve dare un parere di autorizzazione al recupero, sarebbe bene che questo parere stia nell'autorizzazione all'esecuzione dell'opera (il problema è soprattutto per i piccoli cantieri).; <p>Modifica : eliminare la parola “ principale”.</p> <p>Comma 3 eliminare la parola “principale”</p> <p>Osservazione: si chiede di: prevedere che con regolamento ministeriale, venga determinata la quantità minima e le condizioni per le quali non è necessario un parere delle Agenzie, che può essere sostituito da un'autocertificazione del proponente del progetto;</p> <p>Motivazione : semplificazione amministrativa utile per l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali degli enti autorizzanti</p>	<p>limitatamente alla possibilità di aggiungere, sia alla fine del comma 2 sia nel comma 3, dopo le parole “terre e rocce da scavo”, le parole “anche in altro sito” e di prevedere al comma 3 che con regolamento ministeriale si fissino la quantità minima e le condizioni, per le quali non è necessario il parere delle ARPA, che può essere sostituito da una autocertificazione del progettista.</p>

Eliminato: ¶
¶
¶

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>accettabili di cui all'Allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.</p> <p>4. Il rispetto dei limiti massimi di concentrazione di inquinanti di cui al comma 3 deve essere verificato mediante attività di caratterizzazione dei materiali di cui al comma 1, da ripetersi ogni qual volta si verificano variazioni del processo di produzione che origina tali materiali.</p> <p>5. Per i materiali di cui al comma 1 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale, nonché il riempimento delle cave coltivate, oppure la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, qualora ciò sia espressamente previsto, previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 3 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato.</p> <p>6. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione.</p>	<p>scavo.</p> <p>6. Qualora le terre e rocce da scavo di cui al presente articolo siano destinate all'utilizzo su siti ad uso commerciale ed industriale le autorità competenti possono autorizzarne la collocazione in deroga ai valori limite di cui al comma 6, comunque nel rispetto dei valori limite di concentrazione di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del presente decreto, Tabella 1, colonna B.</p> <p>7. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.</p> <p>8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT, sono fissati i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo.”.</p>	<p>▼ Osservazione si chiede di inserire il concetto che le verifiche da effettuare e i parametri da analizzare devono essere riferiti alle attività attuali e pregresse realmente svolte sul sito interessato dall'attività di scavo. Conseguentemente deve essere decisa la qualità delle terre di riporto da collocare (tab. 1 colonna A o colonna B).</p> <p>▼</p>	<p>Eliminato: ¶</p> <p>Eliminato:</p> <p>Eliminato: ¶</p>

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>7. Ai fini del parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, di cui ai commi 1 e 5, per i progetti non sottoposti a valutazione di impatto ambientale, alla richiesta di riutilizzo ai sensi dei commi da 1 a 6 è allegata una dichiarazione del soggetto che esegue i lavori ovvero del committente, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta che nell'esecuzione dei lavori non sono state utilizzate sostanze inquinanti, che il riutilizzo avviene senza trasformazioni preliminari, che il riutilizzo avviene per una delle opere di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, come autorizzata dall'autorità competente, ove ciò sia espressamente previsto, e che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non è superiore ai limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione.</p> <p>8. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale di scavo, dovrà anche essere indicato il sito di deposito del materiale, il quantitativo, la tipologia del materiale ed all'atto del riutilizzo la richiesta dovrà essere integrata con quanto previsto ai commi 6 e 7. Il riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi dall'avvenuto deposito, salvo proroga su istanza motivata dell'interessato.</p> <p>9. Il parere di cui al comma 5 deve essere reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali provvede in via sostitutiva la regione su istanza dell'interessato.</p> <p>10. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.</p>			

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
24	<p>189, comma 3</p> <p><i>Catasto dei rifiuti</i></p> <p>Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila.</p>	<p>dopo le parole: “le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi” sono inserite le seguenti: “e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g),</p>		
24	<p>189, comma 4</p> <p>Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita</p>	<p>la parola: “pericolosi” è soppressa.</p>	<p>Integrazione : Inserimento del comma 6 bis : “L'APAT organizza il catasto dei rifiuti attraverso la costituzione e la gestione nell’ambito del SINA, del catasto telematico dei rifiuti, coerentemente con</p>	<p>ACCOGLIBILITA’, previo inserimento di apposita clausola di invarianza finanziaria, del tipo “con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente”, in</p>

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.		quanto stabilito dalla normativa in materia di pubblica amministrazione digitale.” Motivazione : specificazione necessaria per la semplificazione amministrativa, con al messa a sistemi di processi e strumenti già disposti per legge, con conseguente riduzione dei costi ed ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie	modo che all'organizzazione del catasto dei rifiuti in forma telematica l'APAT provveda senza incremento della spesa.
25	193 <i>Trasporto dei rifiuti</i> 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle fattispecie disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 , relativo ai fanghi in agricoltura, compatibilmente con la disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 259/1993 del 1° febbraio 1993.	il comma 8, è abrogato	Inserimento comma 7 bis: Il formulario di cui al Decreto Lgs. 27-1-92 n.99 relativo ai fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura è sostituito dal formulario di identificazione di cui al comma 1 del presente articolo. Motivazione: necessità di individuare un unico strumento amministrativo per semplificare le procedure.	ACCOGLIBILE con modificazioni Motivazioni: Si è favorevoli in linea di principio alla eliminazione di duplicazioni
	11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere		Comma 11: MICRORACCOLTA DI RIFIUTI Modifica : dopo le parole “tappe intermedie previste” aggiungere le parole “e i relativi quantitativi ritirati”. Motivazione: integrazione necessaria per la compiuta caratterizzazione del procedimento Osservazione : Occorre inoltre prevedere appositi	ACCOGLIBILE

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.		modelli di formulari per poter effettuare le registrazioni richieste dalla norma.	
26	<p>195, comma 2, lettera e) <i>Competenze dello Stato</i></p> <p>e) la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei</p>	sono soppresse le parole: “derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;”.	Osservazione: l'abrogazione di questo periodo fa rivivere il delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/1984. Occorre intervenire immediatamente per rendere attuabile la norma.	

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	lavoratori o comunque aperti al pubblico;			
27	<p>197, comma 1, <i>Competenze delle province.</i></p> <p>1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono:</p> <p>a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;</p> <p>b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;</p> <p>c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;</p> <p>d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.</p>	<p>dopo le parole: "alle province competono" sono inserite le seguenti: "in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:".</p>	<p>Modifica di tutto il comma 1 :</p> <p>"1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle Province competono, il linea generale :</p> <p>a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed in particolare l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere f) e g), sentiti l'Autorità d'ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti,</p> <p>b)) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti</p> <p>c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;</p> <p>d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;"</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>Motivazione: si ritiene preferibile la definizione adottata</p>

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
			<p>Motivazione: la riscrittura del comma è necessaria per eliminare la possibile arbitrarietà delle competenze attribuibili alle Provincie ed evitare che si sovrappongano a quelle delle Autorità di Ambito territoriale.</p> <p>Osservazione : vista la presenza anche dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale che ha competenze nella programmazione, si ritiene necessaria una rivisitazione di tutto il sistema programmatico, per evitare di assegnare a enti diversi le medesime competenze di programmazione. Occorre effettuare una scelta tra i due enti.</p>	
28	<p>202, comma 1 <i>Affidamento del servizio.</i></p> <p>1. L’Autorità d’ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all’articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all’ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere</p>	<p>le parole: “gara disciplinata” sono sostituite dalle seguenti: “procedure disciplinate” ed è soppresso il riferimento al comma 7</p>	<p>Sostituire al comma 1: l’Autorità d’Ambito affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo quanto disposto dall’art 113 comma 5</p> <p>Motivazione si sostituisce procedure con forme in quanto le procedure non individuano le modalità di affidamento</p> <p>Osservazione: coordinare gli articoli 198 e 202 alla luce della previsione del nuovo regime di gestione.</p>	<p>ACCOGLIBILE,</p> <p>tranne la sostituzione del termine “aggiudica” con il più ampio “affida” che è da respingere sia riguardo alla restrizione derivante dal citare uno specifico comma dell’art. 113 TUEL, che deve invece potersi applicare nella sua integralità, sia riguardo alla</p>

Eliminato: ”

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia.			richiesta eliminazione dell'inciso "purchè regionali".
		1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante gara disciplinata procedure disciplinate dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo i criteri di cui all'articolo 113, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali .	Modifica: eliminare "nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali". MOTIVAZIONE: si tratta di specificazione tecniche che competente alle Regioni ai sensi degli articoli 116 e 117 delle Costituzioni.	RISERVA Come sopra con la precisazione che sono due modifiche relative allo stesso comma.
	Art. 205, comma 2 <i>Misure per incrementare la raccolta differenziata</i> 2. La frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e	La frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza del sistema, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.	Modifica : eliminare il comma Motivazione: per coerenza con l'emendamento proposto all'articolo 183, comma 1, lettera f). Osservazione : Si renderà necessario, di	ACCOGLIBILE ACCOGLIBILE Si è ritenuto inoltre

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	della trasparenza del sistema, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.		conseguenza, adeguare anche le percentuali di raccolta differenziata previste dal comma 1, perché altrimenti si hanno obiettivi difficilmente raggiungibili nei tempi indicati.	condivisibile la richiesta di adeguamento ad un livello inferiore delle percentuali di raccolta differenziata.
29	<p>206</p> <p><i>Accordi, contratti di programma, incentivi.</i></p> <p>1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e d'intesa con le regioni, le province autonome e gli enti locali può stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto:</p> <p>a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;</p> <p>b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti;</p> <p>c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;</p>	<p>è sostituito dal seguente:</p> <p>1.7) " ART. 206</p> <p><i>(Accordi, contratti di programma, incentivi)</i></p> <p>1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto:</p> <p>1.7.1.1 a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;</p> <p>1.7.1.2 b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti;</p> <p>1.7.1.3 c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi</p>	<p>Modificare: dopo il testo "il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" aggiungere il testo "e d'intesa con la Regione o la Prov. Autonoma interessata.</p> <p>Motivazione : integrazione necessaria per l'adeguamento agli articoli 116 e 117 della Costituzione, trattandosi di aspetti afferenti al sfera dell'organizzazione di un Servizio Pubblico Locale.</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>MOTIVAZIONE: in considerazione che anche le Regioni e le Province autonome possono farsi</p>

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;</p> <p>e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;</p> <p>f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;</p> <p>g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;</p> <p>h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;</p> <p>i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;</p> <p>l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per:</p> <p>a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001;</p> <p>b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di materia prima secondaria, anche mediante procedure semplificate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, le quali devono comunque garantire un</p>	<p>produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;</p> <p>1.7.1.4 d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;</p> <p>1.7.1.5 e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;</p> <p>1.7.1.6 f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;</p> <p>1.7.1.7 g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;</p> <p>1.7.1.8 h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;</p> <p>1.7.1.9 i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;</p> <p>1.7.1.10 l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria</p>		<p>promotrici della stipula di accordi o contratti di programma, a tutela degli interessi di cui sono esponenziali.</p>

Eliminato: ¶

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>elevato livello di protezione dell'ambiente.</p> <p>3. I predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali qualora riguardino attività collegate alla produzione agricola.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi.</p> <p>5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della Commissione delle Comunità europee è inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.</p>	<p>per:</p> <p>1.7.1.11 a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001;</p> <p>1.7.1.12 b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi.</p> <p>4. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della Commissione delle Comunità europee è inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.”.</p>	<p>Modificare: dopo il testo “il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” aggiungere il testo “, d’intesa con le Regioni e le Prov. Autonome interessate.,”</p> <p>Motivazione : adeguamento agli articoli 116 e 117 della Costituzione, trattandosi di aspetti afferenti al sfera dell’organizzazione di un Servizio Pubblico Locale.</p>	<p>ACCOGLIBILE VEDI SOPRA</p>
30	212, comma 8	le parole: “prodotti da terzi” sono soppresse; al	Modifica: sostituire il testo “secondo le modalità	

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
		<p>comma 8 le parole: “a seguito di semplice richiesta scritta alla Sezione dell’Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta scritta sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l’obbligo di nomina del responsabile tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità ordinarie, fatta salva la possibilità di prevedere procedure semplificate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”</p>	<p>ordinarie, fatta salva la possibilità di prevedere procedure semplificate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” con il seguente testo “secondo procedure semplificate da definirsi con Decreto del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more della definizione di tali procedure semplificate l’iscrizione è effettuata a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell’Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l’obbligo di nomina del responsabile tecnico ”.</p> <p>Motivazione : si intende evitare il blocco dei procedimenti già attivati con le disposizioni del 152/2006 e la paralisi del sistema.</p>	<p>ACCOGLIBILE RIFORMULANDO IL TESTO</p>
	<p>212, commi 12, 22 e 25. (omissis)</p>	sono abrogati		

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
31	212, il comma 14 (omissis)	è sostituito dal seguente: “14. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano temporaneamente ad applicarsi tutte le disposizioni disciplinanti l’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti che risultino vigenti sino alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disposizioni la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.”.		
-----	214, comma 3 Il comma 2 può essere attuato anche secondo la disciplina vigente per gli accordi di programma di cui agli articoli 181 e 206 e nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.		Modifica eliminare tutto il comma Motivazione : per coerenza con la nuova disciplina sugli accordi di programma.	ACCOGLIBILE
32	214, comma 9 (omissis)	le parole: “alla sezione competente dell’Albo di cui all’articolo 212.” sono sostituite dalle seguenti: “alla provincia.”.		
33	215, comma 1 (omissis)	le parole: “alla competente Sezione regionale dell’Albo di cui all’articolo 212, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla provincia territorialmente competente che ne dà notizia alla		

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
		Sezione regionale dell'Albo.”		
34	215, comma 3 (omissis)	le parole: "La sezione regionale dell'Albo" sono sostituite dalle seguenti: " La provincia.”.		
35	215, comma 4 (omissis)	le parole da: "La sezione regionale dell'Albo" fino a "disporre" sono sostituite dalle seguenti: " La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone”		
36	216, comma 1 (omissis)	le parole: "alla competente Sezione regionale dell'Albo di cui all' articolo 212 che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla provincia territorialmente competente che ne dà notizia alla Sezione regionale dell'Albo.”.		
37	216, comma 3 (omissis)	le parole: "La sezione regionale dell'Albo" sono sostituite dalle seguenti: " La provincia”.		
38	216, comma 4 (omissis)	le parole da: "La sezione regionale dell'Albo" fino a "disporre" sono sostituite dalle seguenti: " La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone”.		
39	216, il comma 15 (omissis)	è sostituito dal seguente: "15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono		

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
		trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente.”.		
40	229, il comma 1 (omissis)	è sostituito dal seguente: “ 1. Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR -Q) di seguito CDR-Q, come definito dall’articolo 183, comma 1, lettera s), sono classificati come rifiuto speciale.”.		
41	229 comma 4, 229, i commi 2, 5 e 6. <i>Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata - cdr e cdr-q.</i> 1. Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il combustibile da rifiuti (CDR), di seguito CDR, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera r), è classificato come rifiuto speciale. 2. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, è escluso dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR- Q), di seguito CDR-Q, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), prodotto nell'ambito di un processo produttivo che adotta un sistema di gestione per la qualità basato sullo standard UNI- EN ISO 9001 e destinato all'effettivo utilizzo in co- combustione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999,	sono soppressi.	Modifica: al comma 4 sostituire il testo “che utilizzano il CDR” con il testo “che utilizzano il CDR e/o il CDR-Q” Motivazione : adeguamento necessario alla riscrittura dell’articolo 183 operata con questo decreto	ACCOGLIBILE

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002. Il Governo è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002.</p> <p>3. La produzione del CDR e del CDR-Q deve avvenire nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti e rimane comunque subordinata al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto previste dalla parte quarta del presente decreto. Nella produzione del CDR e del CDR-Q è ammesso per una percentuale massima del cinquanta per cento in peso l'impiego di rifiuti speciali non pericolosi. Per la produzione e l'impiego del CDR è ammesso il ricorso alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216.</p> <p>4. Ai fini della costruzione e dell'esercizio degli impianti di incenerimento o coincenerimento che utilizzano il CDR si applicano le specifiche disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di autorizzazione integrata ambientale e di incenerimento dei rifiuti. Per la costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e per i cementifici che utilizzano CDR-Q si applica la specifica normativa di settore. Le modalità per l'utilizzo del CDR-Q sono definite dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002.</p> <p>5. Il CDR-Q è fonte rinnovabile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto</p>			

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	<p>legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in misura proporzionale alla frazione biodegradabile in esso contenuta.</p> <p>6. Il CDR e il CDR-Q beneficiano del regime di incentivazione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.</p>			
43	Allegato 1 al Titolo V della parte IV	E' soppresso.	<p>RICHIESTA :deve essere mantenuto l'Allegato I e si chiede inoltre di attivare un Tavolo Ministero/Regioni dedicato alle "BONIFICHE" che entro 60 gg. dall'entrata in vigore del decreto provveda a redigere la correzione del testo vigente (vedi premessa) .</p>	<p>ACCOGLIBILE CON MODIFICHE</p> <p>Si conviene che tutta la problematica debba essere oggetto di uno specifico approfondimento con la definizione di una proposta organica. A tal fine è stata richiesta anche la collaborazione delle regioni con la partecipazione anche degli esponenti del Ministero dello Sviluppo Economico.</p>
-----	----			

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
44	264, comma 1, la lettera n) (omissis)	E' soppressa. E' fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504		
45	<p style="text-align: center;">265, comma 1 <i>Disposizioni transitorie.</i></p> <p>1. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 264, comma 1, lettera i). Ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi continua ad</p>	Inserire il comma 1	<p>Modifica: dopo le parole “la raccolta, il trasporto,” aggiungere le seguenti parole “il recupero”</p> <p>MOTIVAZIONE: in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 264, comma 1, lettera i), che fa salvi tutti i provvedimenti attuativi del d. lgs. 22/1997 fino alla loro sostituzione, si richiede di introdurre anche la salvaguardia delle norme regolamentari e tecniche relative al recupero all'articolo 265.</p>	<p style="text-align: center;">ACCOGLIBILE CON MODIFICAZIONI</p> <p>Il testo avrà una totale riformulazione</p>

Art. 1 com ma n.	Articolo del 152/2006 modificato	Modifiche apportate al 152/2006	Osservazioni ed emendamenti proposti dai tecnici delle regioni	POSIZIONE MATT
	intendersi riferito ai rifiuti pericolosi			
	265, il comma 4 4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, può essere presentata all'autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'autorità competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie.	E' sostituito dal seguente: "4. Per i procedimenti attivati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai fini della bonifica e del ripristino ambientale del sito inquinato, continua ad applicarsi la disciplina di cui al suddetto articolo nonché le relative norme di attuazione."	Modifica: aggiungere in fondo "sono fatti salvi gli interventi di rimodulazione degli obiettivi di bonifica già approvati dall'autorità competente". MOTIVAZIONE: per l'esigenza di salvaguardare gli interventi presentati ai sensi dell'art. 265 comma 4 del testo attualmente vigente..	ACCOGLIBILE Si è concordi nell'accoglimento del principio, tuttavia la norma è allo studio per una sua completa riformulazione che tenga conto della necessità della salvezza del procedimento in corso.
46	Articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, i commi 25, 26, 27, 28 e 29	sono abrogati.		
	Allegato C, parte IV	R14 Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente	Abrogare l'operazione R14 Deposito temporaneo MOTIVAZIONE: l'abrogazione è necessaria in quanto il deposito temporaneo non può essere qualificato come operazione di recupero né deve essere autorizzato.	ACCOGLIBILE